



# **Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali**

## **02 Fabbricazione e deposito**

---

**Indice**

2	Fabbricazione e deposito.....	4
2.1	Depositi autorizzati .....	4
2.1.1	Definizioni.....	4
2.1.2	Autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato.....	4
2.1.2.1	Presentazione della domanda d'autorizzazione .....	5
2.1.2.2	Procedura dopo la presentazione della domanda .....	6
2.1.2.3	Rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UDSC.....	7
2.1.2.4	Estinzione dell'autorizzazione .....	7
2.1.3	Esigenze architettoniche cui devono soddisfare i depositi autorizzati .....	8
2.1.4	Flusso elettronico di dati e giustificativo originale.....	11
2.1.4.1	Flusso elettronico di dati .....	11
2.1.4.2	Giustificativo originale.....	12
2.1.4.3	Panoramica concernente il flusso elettronico di dati e il giustificativo originale...	13
2.1.5	Colorazione e marcatura dell'olio da riscaldamento .....	13
2.1.5.1	Scopo della colorazione e marcatura.....	13
2.1.5.2	Omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura .....	15
2.1.5.3	Autorizzazione per la colorazione e la marcatura.....	16
2.1.6	Biocarburanti o miscele di biocarburanti e carburanti fossili .....	16
2.1.7	Contabilità merci di depositi autorizzati .....	19
2.1.8	Rapporto periodico di depositi autorizzati .....	20
2.1.8.1	Entrate in depositi autorizzati.....	21
2.1.8.2	Uscite da depositi autorizzati .....	23
2.1.8.3	Riporti contabili di prodotti in depositi autorizzati.....	25
2.1.8.4	Movimenti contabili nei depositi autorizzati .....	25
2.1.8.5	Scorte in depositi autorizzati .....	25
2.2	Raffinerie di olio di petrolio (depositi autorizzati) .....	26
2.2.1	Autorizzazione di raffinerie di olio di petrolio .....	26
2.2.2	Contabilità merci e rapporto periodico delle raffinerie di olio di petrolio .....	26
2.3	Stabilimenti di fabbricazione (depositi autorizzati).....	27
2.3.1	Autorizzazione di stabilimenti di fabbricazione .....	27
2.3.2	Esigenze che devono soddisfare gli stabilimenti di fabbricazione .....	28
2.3.3	Contabilità merci e rapporto periodico di stabilimenti di fabbricazione (depositi autorizzati).....	29
2.4	Stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti (depositi autorizzati).....	29
2.4.1	Biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale	30
2.4.1.1	Autorizzazione .....	30
2.4.1.2	Prestazione di garanzia .....	31
2.4.1.3	Esigenze tecniche .....	31
2.4.1.4	Fabbricazione di biocarburanti prodotti a partire da materie prime fruenti e non fruenti di agevolazione fiscale.....	32
2.4.1.5	Immagazzinamento di biocarburanti non imposti in stabilimenti di fabbricazione	32
2.4.1.6	Contabilità merci.....	33
2.4.1.7	Rapporto e dichiarazione fiscale periodici.....	33
2.4.1.8	Notifiche di biogas, bioidrogeno e gas sintetico (servizio di clearing ASIG).....	34
2.4.2	Biocarburanti per il consumo proprio a scopo privato.....	34
2.4.2.1	Autorizzazione .....	34
2.4.2.2	Prestazione di garanzia .....	35
2.4.2.3	Contabilità merci e dichiarazione fiscale annuale.....	35
2.4.3	Biocarburanti per la produzione di energia elettrica .....	35
2.4.3.1	Autorizzazione .....	35

2.4.3.2	Prestazione di garanzia .....	35
2.4.3.3	Contabilità merci e dichiarazione fiscale annuale.....	35
2.5	Impianti pilota e di dimostrazione (depositi autorizzati) .....	36
2.5.1	Condizioni legali .....	36
2.5.2	Domande di esenzione fiscale .....	37
2.6	Depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati.....	37
2.6.1	Contabilità merci di depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati 38	
2.6.2	Rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati .....	38
2.6.2.1	Entrate in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati .....	39
2.6.2.2	Uscite da depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati.....	40
2.6.2.3	Riporti contabili di prodotti in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati .....	40
2.6.2.4	Movimenti contabili in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati .....	41
2.6.2.5	Scorte in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati .....	41
2.7	Deposito per merci di gran consumo .....	41
2.8	Panoramica degli allegati.....	42

## 2 Fabbricazione e deposito

### 2.1 Depositi autorizzati

#### 2.1.1 Definizioni

Qui appresso vengono spiegati i termini principali.

I **depositi autorizzati** servono al deposito, alla raffinazione, alla fabbricazione, all'estrazione o alla produzione di merci non imposte. La fabbricazione (inclusa la raffinazione), l'estrazione, la produzione nonché il deposito di merci non imposte devono sempre aver luogo in un deposito autorizzato. **Sono considerati tali le raffinerie di olio di petrolio, gli stabilimenti di fabbricazione e i punti franchi** ([art. 67-69 OIOM](#)). Per principio, la riscossione dell'imposta sugli oli minerali avviene a livello commerciale. Pertanto, i consumatori non ricevono l'autorizzazione per gestire un deposito autorizzato (→ vedi anche schema 2.1.3).

Le **raffinerie di olio di petrolio** sono stabilimenti nei quali vengono trasformati olio di petrolio non imposto oppure oli di minerali bituminosi della voce di tariffa 2709. Nelle raffinerie di olio di petrolio possono inoltre essere depositati prodotti finiti non imposti provenienti direttamente dall'estero o da altri depositi autorizzati.

Sono considerati **stabilimenti di fabbricazione** gli stabilimenti diversi dalle raffinerie di olio di petrolio nei quali si estraggono o producono in Svizzera merci soggette alla LIOm. Si tratta in particolare di aziende del gas, di aziende che fabbricano oli minerali lubrificanti e di stabilimenti che estraggono biocarburanti. Non sono considerati estrazione né produzione:

- la miscelatura delle merci al di fuori di depositi autorizzati, sempre che l'imposta sui singoli componenti sia già stata versata
- l'aggiunta di additivi a merci soggette alla LIOm
- l'essiccazione o la semplice pulitura meccanica di oli minerali prima del primo impiego
- il recupero o la preparazione di oli minerali imposti, sempre che l'imposta versata non sia inferiore a quella cui sarebbe assoggettato l'olio minerale recuperato o preparato
- il recupero di carburanti liquidi da idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburanti

Dato che la miscelatura di componenti imposti non è considerata fabbricazione, i fabbricanti di lubrificanti hanno due possibilità. Essi possono chiedere lo statuto di deposito autorizzato oppure fabbricare i lubrificanti al di fuori di un deposito autorizzato (vedi cifra 2.3.3):

- Se lo stabilimento gode dello statuto di deposito autorizzato, esso usa prodotti di base non imposti. Il lubrificante può essere esportato senza essere imposto. Le merci destinate al mercato svizzero vengono imposte all'atto dell'uscita dal deposito.
- Se i prodotti vengono fabbricati al di fuori di un deposito autorizzato, lo stabilimento utilizza prodotti di base imposti. I lubrificanti fabbricati non vengono imposti. In caso di un'eventuale esportazione dei lubrificanti fabbricati l'imposta pagata non viene restituita.

I **punti franchi** sono depositi cisterna e depositi di gas naturale nei quali i commercianti depositano, a tempo indeterminato, merci non imposte soggette alla LIOm.

#### 2.1.2 Autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato

La fabbricazione, l'estrazione e la produzione di merci soggette alla LIOm nonché il deposito di merci non imposte devono aver luogo in un deposito autorizzato. L'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato deve essere chiesta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC. Quest'ultima rilascia l'autorizzazione, sempre che siano adempiute le condizioni legali ([art. 28 LIOm](#) nonché [art. 72-77 OIOM](#)) e quelle relative al flusso elettronico di dati e al giustificativo originale (cifre 2.1.4.1 e 2.1.4.2). Essa

può ammettere delle deroghe (p. es. in caso di base di calcolo in kg o di stivaggio) oppure prevedere ulteriori obblighi per il rilascio dell'autorizzazione.

Dal momento della presentazione della domanda sino al rilascio dell'autorizzazione, la procedura è disciplinata in modo uniforme al fine di ridurre al minimo il dispendio amministrativo per la ditta richiedente e per l'amministrazione.

Ogni ditta interessata deve chiedersi se, per un determinato settore, deve per legge domandare lo statuto di deposito autorizzato oppure se lo vuole richiedere facoltativamente. Fanno stato le seguenti prescrizioni:

- le raffinerie di olio di petrolio devono sempre chiedere l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato;
- gli stabilimenti di fabbricazione devono, in linea di massima, chiedere un'autorizzazione. L'[articolo 68 OIOM](#) prevede tuttavia alcuni procedimenti che, a determinate condizioni, non sono considerati fabbricazione, estrazione o produzione e possono pertanto aver luogo all'esterno di un deposito autorizzato. In tali casi le ditte decidono autonomamente se intendono richiedere lo statuto di deposito autorizzato per il loro stabilimento;
- i punti franchi devono chiedere un'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato se intendono depositare merci non imposte. È vietato immagazzinare merci imposte in un deposito autorizzato. Per il deposito di merci imposte al di fuori di un deposito autorizzato non vi sono disposizioni della LIOM da osservare;
- le persone che depositano merci destinate unicamente al consumo proprio non ricevono alcuna autorizzazione.

#### **2.1.2.1 Presentazione della domanda d'autorizzazione**

Le ditte che intendono trasformare, estrarre, produrre o depositare merci non imposte in uno o più depositi autorizzati devono presentare una rispettiva domanda ([art. 72 OIOM](#)). La ditta interessata inoltra un'unica domanda per tutti i suoi depositi da considerare quali depositi autorizzati. I dati specifici relativi a ogni deposito vanno riportati in un allegato alla domanda. Per ogni deposito va redatto un allegato. Se in un deposito vi sono diversi futuri depositari autorizzati, i dati secondo l'allegato alla domanda possono essere presentati dalla ditta depositaria e vengono poi utilizzati per tutti i richiedenti. La ditta richiedente lo annota nella sua domanda. L'allegato relativo alle infrastrutture tecniche va pertanto presentato una sola volta per ogni deposito. Le ditte si accordano tra di loro.

La domanda deve contenere i dati qui appresso nell'ordine seguente:

- richiedente (allegato: estratto del registro di commercio)
  - ragione sociale
  - indirizzo
  - campo d'attività
  - persona di contatto
  - numero di telefono e numero di fax
- domanda
- elenco degli stabilimenti/depositi
- data a partire dalla quale è valido lo statuto di deposito autorizzato
- indicazione delle quantità per deposito e voce di tariffa (o per numero d'articolo)
  - che, in media, sono immesse mensilmente in consumo
  - che sono depositate non imposte
- autorizzazione secondo cui l'autorità fiscale può controllare sul posto tutti i dati indicati nella domanda

- conferma che i rapporti periodici e le dichiarazioni fiscali periodiche sono trasmessi per via elettronica
- luogo, data e firma legale

L'allegato alla domanda deve contenere i seguenti dati:

- numero progressivo dell'allegato
- ubicazione del deposito
- piano generale del deposito (allegato: planimetria)
- designazione della merce depositata
- descrizione del deposito autorizzato (allegati: schizzi, piani):
  - delimitazioni architettoniche
  - terminali delle condotte
  - stazioni per il travaso
  - aree di deposito per merci non imposte
  - stazioni di carico
  - sistemi di condotte
  - dispositivi di misurazione
  - impianti di recupero (VRU) o trattamento (VPS) dei vapori di benzina
- impianti per il consumo proprio di olio da riscaldamento extra leggero e di carburanti
- indicazioni sui serbatoi di stoccaggio (allegati: piani, tabelle di misurazione)
- rilevamento dei dati delle misurazioni nel sistema informatico
- descrizione dei procedimenti (allegato: eventuali schemi)
- particolarità
- eventualmente, nome, indirizzo, persona di contatto e numero di telefono e di fax della ditta depositaria
- eventualmente, ditte che operano nella stessa area di deposito
- ditta che redige il rapporto periodico (eventuale ditta depositaria incaricata)

#### **2.1.2.2 Procedura dopo la presentazione della domanda**

La procedura dal momento della presentazione della domanda sino al rilascio dell'autorizzazione si svolge come segue:

- l'UDSC esamina la domanda e apre un incarto;
- l'UDSC determina l'ammontare della garanzia e invia al richiedente l'apposito modulo;
- i depositi vengono esaminati sul posto collaudo del deposito);
- l'UDSC redige il rapporto d'accettazione e ordina eventuali provvedimenti;
- il richiedente e, se necessario, la ditta depositaria effettuano, in collaborazione con l'UDSC, test del sistema informatico per la trasmissione dei dati;
- il richiedente invia l'impegno di garanzia all'UDSC, che gestisce tali impegni;
- l'UDSC autorizza i depositi autorizzati sulla base dell'[articolo 73 OIOM](#).

Le domande e i rispettivi allegati rimangono presso l'UDSC, ad eccezione dei verbali di misurazione dei serbatoi di stoccaggio. La decisione in merito alla domanda è notificata per scritto ([art. 73 cpv. 3 OIOM](#)).

### 2.1.2.3 Rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UDSC

#### In generale

L'UDSC rilascia l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato conformemente alle disposizioni di cui all'[articolo 73 capoverso 1 OIOM](#), se:

- i depositi soddisfano le esigenze tecniche secondo gli [articoli 70–71 OIOM](#);
- la sicurezza fiscale è garantita;
- le adeguate garanzie giusta l'[articolo 30 LIOM](#) sono state prestate;
- la funzionalità del sistema informatico è stata testata con successo.

Le autorizzazioni non sono trasmissibili.

#### Numerazione dei depositi autorizzati

All'atto dell'attribuzione dell'autorizzazione l'UDSC assegna a ogni deposito autorizzato un numero individuale a quattro cifre. Tale numero va indicato nei documenti per tutti i trasporti di merci soggette alla LIOM, nei rapporti e nella corrispondenza con l'UDSC. L'elenco dei numeri è disponibile alla pagina

<https://minoest.zoll.swiss/it/lager/>.

### 2.1.2.4 Estinzione dell'autorizzazione

#### Estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute oppure se il depositario autorizzato non rispetta più gli impegni a tenore della LIOM. L'UDSC notifica la revoca dell'autorizzazione mediante decisione ([art. 76 cpv. 1 OIOM](#)).

L'autorizzazione si estingue nei casi citati all'[articolo 76 capoverso 2 OIOM](#), ossia:

- con la consegna a terzi del deposito autorizzato;
- con il decesso del depositario autorizzato;
- con lo scioglimento della persona giuridica del depositario autorizzato;
- con l'apertura della procedura di fallimento nei confronti del depositario autorizzato.

#### Rinuncia all'autorizzazione

A tenore dell'[articolo 75 OIOM](#) il depositario autorizzato comunica per scritto all'UDSC la rinuncia all'autorizzazione con tre mesi di anticipo. La rinuncia diventa effettiva alla fine del mese.

In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'ex depositario autorizzato non può beneficiare di un'altra autorizzazione per lo stesso luogo per un periodo di sospensione di un anno a contare dal giorno in cui la rinuncia diventa effettiva.

Il periodo di sospensione ha lo scopo di impedire che, in caso di aumento delle aliquote d'imposta, si possa ottenere un vantaggio finanziario trasformando, poco prima dell'aumento, il deposito autorizzato in un deposito di merci imposte, per poi chiedere nuovamente lo statuto di deposito autorizzato.

#### Insorgere del credito fiscale in caso di estinzione dell'autorizzazione

Se si rinuncia allo statuto di deposito autorizzato oppure se l'autorizzazione è revocata o si estingue, il credito fiscale per le merci non imposte sorge nel momento in cui l'autorizzazione perde la sua validità ([art. 77 OIOM](#)).

### 2.1.3 Esigenze architettoniche cui devono soddisfare i depositi autorizzati

#### In generale

I depositi autorizzati devono soddisfare esigenze architettoniche che servono a garantire la sicurezza fiscale e non ledono la libertà di commercio e d'industria. Le esigenze variano a seconda del genere di deposito autorizzato ([art. 70-71 OIOM](#)). Nel singolo caso l'UDSC può rinunciare a determinate esigenze o accordare un breve periodo di transizione per il loro adempimento, sempre che ciò non metta in pericolo la sicurezza fiscale.

La sorveglianza degli impianti compete al depositario autorizzato o alla ditta depositaria incaricata. Egli si accerta che terzi non autorizzati non abbiano accesso agli impianti.

I punti franchi devono essere delimitati dal punto di vista architettonico. Gli impianti facenti parte del deposito autorizzato devono essere costruiti in modo tale che le merci non imposte siano separate dalle altre merci (vedi schema 2.1). Se sul medesimo fondo sul quale è situato il punto franco si trovano pure dei serbatoi con merci imposte, questi serbatoi che non fanno parte del deposito autorizzato vanno separati dal punto di vista architettonico. L'afflusso e lo scarico delle merci devono avvenire tramite condotte separate.


I prodotti a base di oli minerali non imposti contenuti in fusti, bidoni, taniche e recipienti analoghi devono essere depositati su aree di deposito separate e contrassegnate.

In linea di massima, le merci destinate al consumo proprio devono essere depositate in un apposito serbatoio, separato dalle scorte non imposte e allacciato solo al bruciatore ad olio o al distributore. I serbatoi per il deposito di merci destinate all'uso proprio non appartengono al deposito autorizzato.

Se, eccezionalmente, l'impianto di combustione è allacciato direttamente al serbatoio facente parte del deposito autorizzato, devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- la quantità utilizzata per la combustione va misurata con un contatore;
- bisogna tenere un controllo dello stato del contatore;
- le quantità consumate devono essere menzionate nel rapporto periodico come uscite dal deposito per il consumo proprio e imposte con la dichiarazione fiscale periodica dello stesso periodo.





Schema 2.1 Delimitazioni architettoniche in un deposito autorizzato

All'interno dell'area di deposito possono appartenere al deposito autorizzato anche solo parti della stessa area, sempre che le strutture del deposito autorizzato quali le condotte, i punti di carico e di scarico e i contatori siano separati dal punto di vista architettonico. Altre strutture quali il distributore, il serbatoio per il consumo proprio e quello per la ripresa in consegna di merci (merci imposte) non fanno in alcun caso parte del deposito autorizzato. Per contro, i punti di carico e di scarico appartengono sempre al deposito autorizzato.

I **serbatoi di stoccaggio**, tra i quali anche le cisterne mobili, devono recare, ai fini dell'identificazione, un contrassegno individuale (prodotto, numero o lettera) in un punto ben visibile nonché essere misurati e calibrati. Ogni serbatoio deve essere provvisto di un'asta di misurazione o di una tabella di conversione in litri. Le aste e le tabelle di conversione sono fornite dal costruttore del serbatoio o da un altro fabbricante di serbatoi. I verbali di misurazione e di calibratura vanno custoditi nel deposito. Tali disposizioni sono applicabili anche per i serbatoi di merci destinate al consumo proprio. I serbatoi di stoccaggio devono essere costruiti in modo tale da potervi depositare separatamente merci di diverso genere.

L'intero **sistema di condotte**, inclusi le pompe e i dispositivi di misurazione, deve essere concepito in modo tale da escludere la miscelatura di merci di generi diversi. A tal fine le condotte vanno posate separatamente oppure interrotte da flange cieche o da alternatori. I

raccordi interrotti solo con valvole a saracinesca non sono ammessi. Tale provvedimento deve impedire che una determinata merce possa essere fatta uscire dal deposito defluendo attraverso il contatore di un'altra merce.

In relazione ai biocarburanti (bioetanolo, biodiesel ecc.), l'UDSC può rinunciare a condotte separate se attraverso misure tecniche, come le risciacquature, si garantisce che i prodotti fossili non vengono mai contaminati con biocarburante.

Le **condotte** per l'afflusso di merci in depositi autorizzati devono essere provviste di dispositivi di misurazione all'entrata del deposito. Per condotte si intendono quelle a tenore della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta ([RS 746.1](#)).

Le **stazioni di scarico** per merci trasportate con battelli, carri cisterna ferroviari o autocisterne non devono essere munite di dispositivi di misurazione. Le condotte vanno contrassegnate con il genere di prodotto, ad esempio apponendovi il nome.

Le condotte presso le **stazioni di carico** devono essere contrassegnate con il nome del rispettivo prodotto e provviste, senza eccezione, di dispositivi di misurazione (vedi cifra 2.1.4.1). Va esclusa la possibilità di effettuare dei prelievi eludendo i dispositivi di misurazione.

### **Cambiamenti nei depositi autorizzati**

Il depositario autorizzato deve comunicare anticipatamente all'UDSC le modifiche che intende apportare agli edifici e agli impianti autorizzati nonché ai dispositivi tecnici ([art. 74 OIOM](#)). Se i cambiamenti previsti compromettono la sicurezza fiscale, l'UDSC può esigere modifiche del progetto.

I semplici lavori di manutenzione e riparazione non vanno comunicati. Anche un abituale cambiamento dei prodotti all'interno di un deposito cisterna non è considerato una modifica ai sensi dell'[articolo 74 OIOM](#).

Il depositario autorizzato deve comunicare **anticipatamente all'UDSC** i seguenti cambiamenti ([art. 74 OIOM](#)):

- cambiamenti alle costruzioni e agli impianti autorizzati;
- cambiamenti alle installazioni tecniche.

Vi rientrano grandi cambiamenti pianificati, come ampliamenti edilizi o smantellamenti, nuove costruzioni o smantellamento dell'impianto per la colorazione e la marcatura o dell'impianto di miscelatura di biocarburanti (nel deposito autorizzato o nell'area del deposito autorizzato) eccetera. In genere si tratta di progetti a lungo termine realizzati con l'aiuto di imprese terze e che richiedono un'autorizzazione (impianto per la colorazione e la marcatura, impianto di miscelatura di biocarburanti) e/o un collaudo da parte di un verificatore o di un controllore aziendale.

Se i cambiamenti previsti compromettono la sicurezza fiscale, l'UDSC può esigere modifiche del progetto.

Il depositario autorizzato deve **comunicare spontaneamente al team di controllori aziendali competente** i seguenti cambiamenti, eventi, constatazioni, fattispecie eccetera (notifica spontanea):

- cambiamenti a installazioni tecniche e sistemi come punti di immagazzinamento, sistema di condotte, dispositivi di pompaggio e di misurazione, serbatoi di stoccaggio, stazioni di carico, impianto VRU, impianto per la colorazione e la marcatura, impianto di miscelatura di biocarburanti eccetera
- cambiamenti nel procedimento (p. es. nuovo traffico delle merci, nuovo sistema informatico, cambiamento della contabilità del deposito)

- guasti e problemi (a sistemi, installazioni tecniche, impianto VRU, stampante o computer per giustificativi originali; sostituzione di schede per i contatori, ripristino dei contatori ecc.)
- rimozione o danneggiamento di piombi (verificatore, dogana, Inrag)
- cambiamento di prodotto (p. es.: anziché olio diesel nel serbatoio 15 viene ora immagazzinata benzina 95)
- miscelatura di prodotti di tutti i tipi
- avarie
- cambiamenti amministrativi rilevanti, come cambio di personale nella direzione del deposito, progetti di fusione eccetera

La notifica spontanea può avvenire per e-mail o in forma scritta. È importante che la comunicazione avvenga immediatamente dopo l'evento o la constatazione. In caso di (piccoli) progetti o cambiamenti pianificati, i controllori aziendali devono essere informati in anticipo e per tempo.

Le verificazioni nonché i semplici lavori di manutenzione e di riparazione non vanno notificati.

Chiunque omette le comunicazioni o le notifiche spontanee può essere punito con una multa disciplinare secondo l'[articolo 41 LIOM](#).

#### **2.1.4 Flusso elettronico di dati e giustificativo originale**

**Osservazione preliminare:** i nomi dei prodotti o delle marche indicati nel presente capitolo hanno esclusivamente carattere esplicativo. La lista non è completa e non può essere utilizzata per eseguire valutazioni.

##### **2.1.4.1 Flusso elettronico di dati**

###### **Dispositivi di misurazione**

I dispositivi di misurazione delle stazioni di carico devono poter essere verificabili nonché essere stati approvati e collaudati dall'autorità competente in materia di misurazione. Tali dispositivi devono rilevare il volume, la temperatura e la densità per ogni uscita dal deposito. I sistemi elettronici di rilevamento dei valori misurati, come MFX<sup>®</sup> o DL8000 Controller di Emerson Process Management (ex Spectratek<sup>®</sup>), sono costituiti da un computer e da carte di comando che possono essere sigillate dall'autorità di verifica e che, in occasione di ogni uscita dal deposito, registrano e convertono in litri a 15 °C i segnali di misurazione. Il sistema riceve i segnali direttamente dai contatori volumetrici, dai sensori di temperatura e dai densimetri. In alternativa, la densità può essere registrata nel sistema per ogni cisterna. In questo caso, essa deve essere definita dopo ogni immissione in deposito, o almeno una volta al mese.

Il sistema elettronico di rilevamento dei valori misurati deve essere allacciato direttamente a una stampante o a un dispositivo di memoria per giustificativi originali nonché a un sistema di contabilità di magazzino (p. es. TTA<sup>®</sup> di Minova<sup>®</sup>, ITAS<sup>®</sup> di Inrag<sup>®</sup>, Syncade<sup>™</sup> di Emerson Process Management). Sono possibili anche altre interfacce (p. es. verso un lettore di carte o un sistema di gestione automatizzata).

###### **Flusso elettronico di dati**

Il flusso di dati tra le unità di rilevamento dei valori misurati (contatori volumetrici, sensori di temperatura e densimetri), il sistema di rilevamento dei valori misurati (p. es. MFX<sup>®</sup> o DL8000 Controller di Emerson Process Management [ex Spectratek<sup>®</sup>]), la stampante o il dispositivo di memoria per giustificativi originali nonché il sistema di contabilità di magazzino (p. es. TTA<sup>®</sup>, ITAS<sup>®</sup> o Syncade<sup>™</sup>) deve avvenire elettronicamente. Interventi manuali nel flusso elettronico di dati o nella contabilità di magazzino sono ammessi solo in casi particolari (p. es. stivaggi) o in caso di guasti.

## Guasti

In caso di guasto parziale o totale del **sistema di rilevamento dei valori misurati** è necessario bloccare immediatamente le uscite dal deposito.

In caso di guasto parziale o totale della **stampante** o del **dispositivo di memoria per giustificativi originali** è possibile effettuare uscite dal deposito solo se i dati sono salvati nel sistema di rilevamento dei valori misurati e possono essere consultati, non modificati, dopo la risoluzione del guasto. In caso contrario, è necessario bloccare immediatamente le uscite dal deposito.

In caso di guasto parziale o totale del **sistema di contabilità di magazzino** è possibile effettuare uscite dal deposito solo se i dati del sistema di rilevamento dei valori misurati possono essere registrati manualmente nella contabilità di magazzino. In caso contrario, è necessario bloccare immediatamente le uscite dal deposito.

### 2.1.4.2 Giustificativo originale


Tutte le uscite dal deposito devono essere documentate con un giustificativo originale. Tale documento deve essere allestito direttamente a partire dal sistema di rilevamento dei valori misurati con dati non modificati e deve essere munito di un numero progressivo. I giustificativi originali vanno conservati, in forma cartacea o elettronica, per almeno cinque anni. Su tale documento vanno indicati tutti i parametri importanti, **tuttavia almeno i seguenti dati**:

- destinatario/cliente: indicazione del numero di carico o di mandato (quale riferimento della contabilità di magazzino) oppure del numero di cliente o dell'indirizzo
- targa o numero d'identificazione del veicolo
- prodotto/designazione del prodotto
- numero del contatore
- numero (progressivo) del giustificativo originale
- litri effettivi
- litri a 15 °C
- chilogrammi (se la base di calcolo è in kg, p. es. in caso di olio pesante)
- densità effettiva
- temperatura
- data e ora del carico
- in caso di olio da riscaldamento: indicazione «sì» o crocetta per colorazione/marcatura nonché indicazione, in milligrammi, del liquido di colorazione o marcatura
- stato del totalizzatore di litri effettivi (dopo ogni carico; indicazione possibile anche su giustificativi separati)
- stato del totalizzatore in litri a 15 °C
- stato del totalizzatore in chilogrammi
- biocarburanti o loro quote (indicazione separata)

Se i dati del giustificativo originale sono salvati in forma elettronica (mediante un apposito computer), deve essere possibile effettuare richieste e valutazioni adeguate alle esigenze.

### 2.1.4.3 Panoramica concernente il flusso elettronico di dati e il giustificativo originale

Il seguente schema fornisce una panoramica concernente il flusso elettronico di dati e il giustificativo originale.



Schema 2.2 Flusso elettronico di dati e giustificativo originale

## 2.1.5 Colorazione e marcatura dell'olio da riscaldamento

### 2.1.5.1 Scopo della colorazione e marcatura

#### In generale

La colorazione e la marcatura dell'olio da riscaldamento extra leggero servono per garantire la sicurezza fiscale. La colorazione dell'olio da riscaldamento permette al commerciante e al consumatore nonché all'autorità fiscale di distinguere fisicamente e in qualsiasi momento l'olio diesel dall'olio da riscaldamento, gravati da un'aliquota d'imposta molto diversa.

Dal punto di vista fiscale, il gasolio utilizzato come carburante viene considerato olio diesel della voce di tariffa 2710.1912, mentre quello impiegato per il riscaldamento è considerato olio da riscaldamento extra leggero della voce 2710.1992. In tale ambito occorre osservare le disposizioni del [capitolo 5](#).

Nel singolo caso l'olio da riscaldamento deve essere colorato e marcato al più tardi prima che sorga il credito fiscale ([art. 89 OIOM](#))

- I depositari autorizzati devono garantire che l'olio da riscaldamento extra leggero sia colorato e marcato conformemente alle prescrizioni prima che sorga il credito fiscale.

- L'olio da riscaldamento extra leggero importato la cui colorazione e marcatura non sono conformi alle prescrizioni deve essere colorato e marcato prima che sorga il credito fiscale, sotto la responsabilità e a spese dell'importatore.

### **Sostanze per la colorazione e la marcatura**

L'olio da riscaldamento extra leggero deve contenere le sostanze di cui all'[articolo 90 capoverso 1 OIOM](#). Tali sostanze devono essere contenute nelle quantità previste dall'ordinanza e ben miscelate.

Le sostanze per la colorazione e la marcatura sono offerte dai fabbricanti sotto forma di una soluzione che il consumatore può acquistare sul mercato. L'autorità fiscale non si occupa della fabbricazione né della distribuzione della soluzione.

### **Procedura per determinare la concentrazione del marcatore fiscale ACCUTRACE™ Plus (butossibenzene)**

In questo paragrafo è illustrato il metodo autorizzato per determinare la concentrazione della sostanza butossibenzene nel marcatore ACCUTRACE™ Plus che viene aggiunta al gasolio. Tale metodo va applicato per analizzare l'olio da riscaldamento extra leggero marcato e tassato a un'aliquota inferiore della voce di tariffa 2710.1992.

La quantificazione di butossibenzene viene determinata mediante gascromatografia bidimensionale con rivelatore selettivo di massa.

In linea di massima, il metodo può essere applicato secondo le seguenti procedure:

- procedura A):  
iniezione del campione non diluito e quantificazione con standard esterno
- procedura B):  
quantificazione dopo la diluizione dell'aliquota con una soluzione standard interna.

Per domande sul metodo d'analisi, rivolgersi all'Istituto federale di metrologia METAS:

Istituto federale di metrologia  
METAS  
Lindenweg 50  
CH-3003 Bern-Wabern

Telefono [+41 58 387 01 11](tel:+41583870111)  
[info@metas.ch](mailto:info@metas.ch)  
[www.metas.ch](http://www.metas.ch)

### **Colorazione e marcatura delle miscele (olio per il riscaldamento extra leggero e biodiesel)**

Al momento dell'importazione deve essere colorata e marcata correttamente solo la percentuale fossile di una miscela d'olio per il riscaldamento extra leggero e di biocombustibile. Di conseguenza, la miscela è colorata solo in parte.

Da un DA viene sempre fatto uscire l'olio per il riscaldamento extra leggero puro, quindi non miscelato. L'olio per il riscaldamento extra leggero colorato e marcato al 100 per cento, se immesso in consumo, può essere miscelato con biocombustibile (non colorato né marcato). Per contro, il prodotto finale «olio da riscaldamento bio»<sup>1</sup> è colorato solo parzialmente.

---

<sup>1</sup> termine «olio da riscaldamento bio» vedi [R-09-04](#) cifra 4.8.10.1

### 2.1.5.2 Omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura

Per la colorazione e la marcatura possono essere utilizzati solo dispositivi omologati dall'UDSC. La domanda di omologazione deve essere presentata per scritto. A essa occorre allegare una rappresentazione schematica e una descrizione precisa dei dispositivi, indicando inoltre la concentrazione della soluzione per la colorazione e la marcatura da aggiungere.

I fabbricanti di dispositivi omologati devono comunicare per scritto all'UDSC le modifiche previste che intendono apportare agli impianti. Le modifiche possono essere apportate solo dopo essere state autorizzate dall'UDSC.

L'omologazione può essere revocata se le condizioni non sono più soddisfatte interamente.

#### Disposizioni d'omologazione per dosatori

I dosatori sono pompe o regolatori azionati da un dispositivo di misurazione che aggiungono al gasolio i coloranti e le sostanze per la marcatura in una determinata proporzione. Il dispositivo comprende gli accessori nonché gli elementi di sicurezza e le condotte.

I dosatori devono soddisfare le esigenze di cui all'[articolo 95 capoverso 1 OIOM](#). L'UDSC può rinunciare a singole esigenze, sempre che sia garantita la sicurezza fiscale.

Sinora l'UDSC ha omologato i dosatori delle seguenti ditte:

Ditta	Dosatore
Inrag AG, Basilea	Tipi IDOG-F(V 1), IDOG-F(V 2), CBU
Ott AG (LEWA), Basilea	Tipi System CH 1, System CH 2 e, CH 3
Hectronic AG, Brugg	Tipi Hecdos, Hecdos Plus
Gilbarco-Olymp AG, Volketswil	Tipo Blend-Pak
DMT GmbH, Buseck (D)	Tipo Burdosa dmt
ProMinent AG, Regensdorf	Tipo Dulcoken
Ultrakust GmbH, Gotteszell (D)	Tipo Hel-Einf-System 3002
Isoil, Albano (I)	Tipo Metered Blending System

#### Disposizioni d'omologazione per miscelatori, ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi

I miscelatori sono dispositivi fissati ai serbatoi di deposito che, meccanicamente o pneumaticamente, mescolano al gasolio le sostanze per la colorazione e la marcatura.

Gli ugelli di miscelatura e i dispositivi analoghi sono apparecchi fissati ai serbatoi di deposito che, mediante rotazione, mescolano al gasolio le sostanze per la colorazione e la marcatura.

I miscelatori, gli ugelli di miscelatura nonché i dispositivi analoghi autorizzati devono essere costruiti e installati in modo tale da garantire una distribuzione uniforme delle sostanze per la colorazione e la marcatura, nella concentrazione prescritta e in tutti gli strati del gasolio, anche quando il serbatoio ha raggiunto il massimo livello di riempimento.

### 2.1.5.3 Autorizzazione per la colorazione e la marcatura

#### Domanda di autorizzazione

I depositari autorizzati che intendono colorare e marcare l'olio da riscaldamento necessitano di un'autorizzazione rilasciata dall'UDSC. L'autorizzazione è rilasciata se sono adempiute le condizioni di cui all'[articolo 98 capoverso 1 OIOM](#).

La domanda deve essere presentata al più tardi otto settimane prima dell'inizio della colorazione e della marcatura. Il depositario autorizzato può incaricare una ditta depositaria dell'inoltro della domanda. La ditta depositaria può presentare la domanda anche per conto di più depositari autorizzati. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'[articolo 97 capoverso 2 OIOM](#).

L'UDSC può esigere ulteriori informazioni, se necessarie per il rilascio dell'autorizzazione, oppure rinunciare a singole indicazioni, se superflue per l'esame della domanda.

#### Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il depositario autorizzato deve sorvegliare la regolarità della colorazione e della marcatura del gasolio. Su richiesta dell'UDSC egli deve prelevare campioni di olio da riscaldamento extra leggero e verificarne la regolarità della colorazione e della marcatura. Deve inoltre tenere un controllo di tali prelievi e dei risultati delle analisi. Deve registrare l'entrata, il consumo e le scorte delle sostanze per la colorazione e la marcatura. I guasti agli impianti che hanno causato una colorazione o una marcatura errata devono essere comunicati immediatamente all'UDSC. In caso di simili guasti quest'ultima può predisporre ulteriori misure ed esigere che l'olio da riscaldamento extra leggero con un tenore troppo basso di sostanze per la colorazione e la marcatura sia ricolorato e rimarcato oppure aggiunto ad altro olio da riscaldamento nel deposito autorizzato. L'UDSC può eccezionalmente autorizzare la rinuncia alla ricolorazione e alla rimarcatura se tali procedimenti risultano non adeguati per motivi economici, se si possono escludere vantaggi fiscali e se la sicurezza fiscale è garantita.

### 2.1.6 Biocarburanti o miscele di biocarburanti e carburanti fossili

Di regola, i biocarburanti quali il bioetanolo o il biodiesel vengono immagazzinati in depositi autorizzati, per poi essere miscelati con carburante fossile. Il bioetanolo, ad esempio, viene miscelato fino al 5 per cento con benzina per automobili o benzina RBOB e poi nuovamente designato e commercializzato come benzina per automobili E5. Il biodiesel, invece, viene miscelato fino al 7 per cento con olio diesel fossile e poi nuovamente designato e commercializzato come olio diesel B7.

I biocarburanti possono beneficiare di un'agevolazione fiscale se adempiono determinate esigenze ecologiche e sociali ai sensi dell'[articolo 12b LIOM](#) (con prova, vedi [cifra 4.8 R-09-04](#)). In caso contrario, l'agevolazione fiscale non è concessa (senza prova).

Per poter distinguere tra biocarburanti e miscele con o senza prova ecologica vi sono chiare regolamentazioni e condizioni quadro per la designazione dei diversi prodotti, il deposito, la miscelatura, la contabilità merci, l'imposizione e la rivendicazione dell'anticipazione (vedi p. es. [cifra 2.4 R-09-02](#) e [cifra 4.8 R-09-04](#)).

#### Biocarburanti puri

I biocarburanti puri in provenienza da uno stabilimento di fabbricazione svizzero o dal confine possono essere trasportati in un deposito autorizzato con il codice di deposito 3 solo se è previsto l'immagazzinamento dei biocarburanti in un simile deposito. Attualmente, in un deposito autorizzato è possibile trasportare esclusivamente bioetanolo, biodiesel e olio e grasso vegetali o animali idrogenati puri.



**Miscele di carburanti prodotte a partire da biocarburanti e carburanti fossili**

In un deposito autorizzato è consentito fabbricare esclusivamente le sottostanti miscele di carburanti. Altre miscele possono essere prodotte solo se i carburanti sono stati immessi in consumo.

Descrizione	Osservazione
Benzina per automobili E5 minimo 95 OMN (con tenore in bioetanolo fra 0,1 e 5 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	E5 secondo SN EN 228
Benzina per automobili E5 minimo 95 OMN (con tenore in bioetanolo fra 0,1 e 5 %) «senza» prova ecologica e sociale	E5 secondo SN EN 228
Benzina per automobili E10 minimo 95 OMN (con tenore in bioetanolo eccedente 5 % ma non 10 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	E10 secondo SN EN 228, obbligo separato di marcatura
Benzina per automobili E10 minimo 95 OMN (con tenore in bioetanolo eccedente 5 % ma non 10 %) «senza» prova ecologica e sociale	E10 secondo SN EN 228, obbligo separato di marcatura
Miscela di bioetanolo e di benzina E85 (con tenore in bioetanolo fra 70 e 85 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	Obbligo separato di marcatura
Miscela di bioetanolo e di benzina E85 (con tenore in bioetanolo fra 70 e 85 %) «senza» prova ecologica e sociale	Obbligo separato di marcatura
Olio diesel B7 (con tenore in biodiesel fra 0,1 e 7 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	B7 secondo SN EN 590
Olio diesel B7 (con tenore in biodiesel fra 0,1 e 7 %) «senza» prova ecologica e sociale	B7 secondo SN EN 590


Altre miscele di carburanti (p. es. benzina 98 con 5 % di bioetanolo) devono essere autorizzate dall'UDSC, su richiesta del settore degli oli minerali (non di una ditta).

Per i biocarburanti puri e le miscele di carburanti stabilite sono stati creati propri prodotti o [articoli IOm](#).

Per esempio, oltre alla benzina per automobili 95 pura ([articolo IOm 201](#)) vi è un nuovo articolo per miscele di benzina e bioetanolo «con» e «con e senza» agevolazione fiscale ([articolo IOm 206](#)), il quale, analogamente alla norma per carburanti SN ES 208, prevede tra lo 0,1 e il 5 per cento di bioetanolo (cosiddetta benzina E5).

Per la stessa miscela di benzina e bioetanolo ma «senza» agevolazione fiscale vi è un altro [articolo IOm](#) ([articolo IOm 207](#)). Tutti gli [articoli IOm 201](#), [206](#) e [207](#) devono essere **immagazzinati separatamente**.

Sulla base di questo esempio viene illustrata la nuova sistematica fiscale (vedi sottostante grafico).



<sup>1</sup> Sulla base dell'analisi, per ogni invio all'esportazione, delle quote fisiche di biocarburante nel prodotto oppure della prova della miscelazione (blending).

Schema 2.3 Esempio benzina per automobili minimo 95 OMN nel deposito autorizzato

### Ubicazione dell'impianto di miscelatura

A seconda dell'ubicazione dell'impianto di miscelatura occorre tenere conto di quanto segue:

#### Impianto di miscelatura nel deposito autorizzato

All'atto dell'immissione in deposito, il biocarburante viene miscelato con carburante fossile e depositato come miscela. Il biocarburante può anche essere immagazzinato separatamente nel deposito autorizzato e, all'atto dell'uscita dal deposito, aggiunto al carburante fossile prima del contatore d'uscita.

Prima di costruire l'impianto di miscelatura occorre presentare una domanda scritta all'UDSC, compresi i relativi piani (delle condotte, del deposito con l'ubicazione dell'impianto ecc.). Prima della sua entrata in funzione, l'impianto deve essere approvato dai controllori aziendali. Se dall'esame emerge che la sicurezza fiscale presso il deposito autorizzato è garantita, l'UDSC autorizza per scritto la miscelatura.

#### Impianto di miscelatura nell'area del deposito autorizzato ma all'esterno di quest'ultimo

Il biocarburante viene immagazzinato nell'area del deposito autorizzato ma all'esterno di quest'ultimo. La miscelatura avviene dopo l'uscita dal deposito del carburante fossile (vale a dire dopo il contatore d'uscita).

Dal punto di vista architettonico, le installazioni (impianto di miscelatura, serbatoio di stoccaggio, condotte, contatore ecc.) devono essere separate dal deposito autorizzato e la sicurezza fiscale presso il deposito autorizzato non deve essere compromessa. Per le quantità prelevate dal serbatoio di biocarburanti occorre tenere una contabilità merci, la quale agevola gli accertamenti correlati a eventuali controlli.

Prima di costruire l'impianto di miscelatura occorre presentare una domanda scritta all'UDSC, compresi i relativi piani (delle condotte, del deposito con l'ubicazione dell'impianto ecc.). Prima della sua entrata in funzione, l'impianto deve essere approvato dai controllori aziendali. Se dall'esame emerge che la sicurezza fiscale presso il deposito autorizzato è garantita, l'UDSC autorizza per scritto la miscelatura.

### **Impianto di miscelatura al di fuori dell'area del deposito autorizzato**

La miscelatura avviene, ad esempio, in un deposito svizzero presso un commerciante. In questo caso l'UDSC non stabilisce condizioni né rilascia un'autorizzazione. Essa deve essere tuttavia informata in merito all'impianto.

#### **2.1.7 Contabilità merci di depositi autorizzati**

Le disposizioni sulla contabilità merci si fondano sugli [articoli 31 LIOM](#) e [80-81 OIOM](#).

##### **Tenuta della contabilità merci**

Ogni depositario autorizzato o la ditta depositaria incaricata deve tenere una contabilità merci. I depositari autorizzati possono incaricare ditte depositarie di tenere la contabilità e redigere i rapporti periodici. La responsabilità per l'adempimento di tutti gli impegni assunti nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali rimane tuttavia al depositario autorizzato: [articolo 81 OIOM](#).

La contabilità merci è aperta periodicamente (p. es. mensilmente, trimestralmente, semestralmente), ma almeno il 1° gennaio, con le scorte accertate. All'atto della messa in funzione di un deposito autorizzato la contabilità va aperta con le scorte misurate. All'atto di ogni riapertura occorre attestare le discordanze nelle quantità depositate. L'UDSC decide in merito alla riscossione dell'imposta per eventuali quantità mancanti.

La contabilità merci deve essere tenuta con un sistema informatico e trasmessa mensilmente all'UDSC (rapporto periodico, vedi cifra 2.1.8). Il sistema di notifica permette all'autorità fiscale di sorvegliare il traffico delle merci soggette alla LIOM (vigilanza fiscale).

La contabilità merci deve:

- essere tenuta con un sistema informatico;
- essere indicata in litri a 15 °C per le merci con base di calcolo espressa in volume e in chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa;
- essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile;
- attestare cronologicamente i movimenti di merci alla data dell'entrata e dell'uscita effettive;
- essere conservata per dieci anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi.

##### **Dati contenuti nella contabilità merci**

La contabilità merci deve contenere i seguenti dati ([art. 80-81 OIOM](#)):

- la data, la quantità e il genere di merce per ogni procedimento;
- per il trasporto di merci non imposte: il numero del bollettino di scorta, la provenienza e la destinazione;
- per le importazioni dirette con imposizione intermedia senza formalità doganali (pipeline e traffico per via d'acqua): il numero dell'imposizione doganale;
- la registrazione mensile o conclusiva.

##### **Registrazioni**

Il depositario autorizzato o la ditta depositaria incaricata deve tenere un controllo, nella forma prescritta, di tutte le operazioni. Tale controllo costituisce la base per la riscossione dell'imposta nonché per la vigilanza e il controllo fiscali.

Occorre registrare:

- le entrate;

- le uscite, inclusi il consumo proprio, le perdite di fabbricazione, l'energia industriale, i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione, i campioni di grandi dimensioni per l'esecuzione di analisi e i fondi di serbatoi. I piccoli campioni nell'ordine di grandezza in cui vengono inviati a un laboratorio non vanno registrati nella contabilità merci;
- la fabbricazione, l'estrazione e la produzione;
- le scorte;
- le differenze nelle scorte;
- le entrate, il consumo e le scorte di additivi nonché di sostanze per la colorazione e la marcatura.

### **Scorte obbligatorie in depositi autorizzati**

Le scorte obbligatorie sono sempre parte integrante della scorta complessiva. Nei depositi autorizzati la totalità delle merci è immagazzinata senza essere imposta. Gli spostamenti contabili di scorte obbligatorie nei depositi autorizzati devono essere approvati da CARBURA. Ciò non si ripercuote sull'imposta sugli oli minerali.

#### **2.1.8 Rapporto periodico di depositi autorizzati**

##### **In generale**

I risultati della contabilità merci vanno notificati all'UDSC entro il decimo giorno del mese successivo ([art. 82 OIOM](#)). I rapporti comprendono i dati concernenti il mese civile trascorso e devono essere redatti e trasmessi elettronicamente. Nel singolo caso e su domanda debitamente motivata, l'UDSC può ammettere eccezioni.

Per ciascun deposito autorizzato e per ciascun periodo fiscale occorre redigere un rapporto periodico suddiviso in base agli articoli e ai depositari autorizzati ([art. 83 OIOM](#)). Se presso un deposito autorizzato vi sono più depositari autorizzati, essi devono incaricare una ditta depositaria o un depositario autorizzato gerente di un deposito di preparare i rapporti periodici per loro conto e sotto la loro responsabilità. I rapporti periodici vanno sempre trasmessi all'UDSC per l'intero deposito autorizzato. Il rapporto periodico va steso anche se per un determinato periodo fiscale nel deposito autorizzato non vi sono stati movimenti reali o contabili. Se l'aliquota d'imposta viene modificata durante il periodo di notifica, è necessario redigere un rapporto separato per ogni periodo parziale.

I rapporti periodici devono riportare i dati relativi all'intero traffico di merci e alle scorte complessive del deposito autorizzato. Essi devono inoltre contenere tutte le informazioni necessarie alla verifica dell'imposizione fiscale e al controllo fiscale, in particolare alla sorveglianza del traffico delle merci non imposte, all'esecuzione di provvedimenti relativi all'approvvigionamento economico del Paese e alla costituzione di scorte obbligatorie nonché alla stesura di statistiche.

L'UDSC verifica elettronicamente l'esattezza e la plausibilità dei dati trasmessi dalle persone soggette all'obbligo di notifica (vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi, [cifra 1.6](#)). Inoltre, il sistema informatico effettua dei confronti tra i singoli record. Ciò garantisce che il traffico delle merci soggette alla LIOM venga rilevato in modo completo. Ad esempio, un trasferimento di merci non imposte da un deposito autorizzato all'altro viene registrato sia dal deposito di partenza sia da quello di destinazione con due record distinti nel proprio rapporto periodico. Il sistema informatico controlla in seguito la corrispondenza fra i due record (quantità, articolo, numero di deposito, numero di contribuente e altri criteri). L'UDSC chiarisce con i partner eventuali divergenze.

I rapporti periodici vanno redatti secondo le direttive informatiche figuranti nelle prescrizioni EED.

## Sollecito

Se i rapporti periodici non giungono all'UDSC entro il decimo giorno del mese successivo, viene avviata immediatamente la procedura di sollecito. L'inosservanza di tale termine è considerata una violazione dell'obbligo di registrazione e di sollecito ([art. 40 LIOM](#)).

L'UDSC può adottare provvedimenti per garantire la sicurezza fiscale e revocare l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato. A seconda del rischio, può esigere un aumento delle garanzie.

## Elenco dei casi più importanti

Qui di seguito vengono elencati i casi più importanti di un deposito autorizzato. Nella banca dati IOM del sistema informatico ogni caso corrisponde a un record, tramite il quale il caso viene notificato nel rapporto periodico, separatamente per depositario e articolo. In merito alla presentazione e alla corretta applicazione dei singoli record si rinvia alle prescrizioni EED.

### 2.1.8.1 Entrate in depositi autorizzati

#### **Entrata in provenienza dal confine doganale con bollettino di scorta**

Per il trasporto di merci non imposte, al confine (o presso il destinatario autorizzato) viene emesso un bollettino di scorta. Quale bollettino di scorta viene utilizzata la dichiarazione d'importazione corredata dei dati necessari.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.1](#))

#### **Entrata in provenienza dal confine doganale per mezzo di condotte e battelli**

La merce viene trasportata in pipeline direttamente dal confine a un deposito autorizzato oppure per via d'acqua direttamente ai porti renani di Basilea e immessa in un deposito autorizzato. Per il trasporto della merce viene effettuata un'imposizione intermedia senza formalità doganali (senza documenti), motivo per il quale non viene emesso alcun bollettino di scorta.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.1](#))

#### **Entrata in provenienza da un altro deposito autorizzato**

Per il trasporto di merci non imposte da un deposito autorizzato a un altro viene emesso un bollettino di scorta (vedi [capitolo 3](#)).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.2](#))

### **Entrata in provenienza da un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

CARBURA autorizza tale traffico solo in casi eccezionali (incidente, riparazione urgente, difficoltà nello smercio di olio da riscaldamento e olio diesel). Per il trasporto di merci non imposte il depositario di scorte obbligatorie emette un bollettino di scorta.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.3](#))

### **Ripresa di merci da un deposito autorizzato o da un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

Si tratta di merci che sono state precedentemente immesse in consumo e pertanto imposte, e che per un motivo qualsiasi (quantità rimanenti, miscele, difetti ecc.) sono riportate nel deposito autorizzato.

Invece di essere riportate nel deposito autorizzato, le quantità rimanenti possono essere immesse in appositi serbatoi di ripresa o di consumo proprio ubicati al di fuori del deposito autorizzato. La merce rimane così in consumo. Essa non deve pertanto essere indicata nella contabilità merci del depositario autorizzato.

L'imposta può essere restituita solo se la merce viene riportata in un deposito autorizzato entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.4](#))

### **Ripresa dal confine**

Si tratta di merci immesse in consumo dal confine e portate in un deposito autorizzato.

Possono essere immesse in deposito solo quantità rimanenti. Esse vanno imposte all'importazione con il codice di deposito 2, vale a dire importate da un importatore autorizzato dall'UDSC a presentare una dichiarazione fiscale periodica. La ripresa nel deposito autorizzato deve avvenire direttamente dopo l'importazione. L'imposta è restituita all'importatore.

Nella Svizzera meridionale vi sono problemi logistici specifici che richiedono una soluzione particolare per le quantità rimanenti. Ad esempio, presso una raffineria italiana un'autocisterna carica carburante che viene imposto all'importazione e poi scaricato presso diverse stazioni di servizio. Dopo le operazioni di rifornimento, nell'autocisterna è possibile che restino quantità rimanenti che non possono essere né immesse in consumo né riesportate. L'unica possibilità è portarle in un deposito autorizzato.


→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.5](#))

### **Entrata di additivi e di sostanze per la colorazione e la marcatura**

Si tratta di merci che nel deposito autorizzato vengono miscelate a prodotti soggetti all'imposta sugli oli minerali, ma che non sono loro stesse soggette a tale imposta. Il trasporto nel deposito autorizzato avviene in ogni caso senza bollettino di scorta.

I prodotti miscelati nel deposito o all'atto dell'uscita di diverse merci prima del contatore X (schema 2.4) vanno registrati nella contabilità merci (= miscelatura nel deposito autorizzato). Per contro, i prodotti miscelati dopo il contatore Y non devono essere rilevati nella contabilità merci e pertanto non vanno notificati (= miscelatura al di fuori del deposito autorizzato).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.6](#))



Schema 2.4 Aggiunta di additivi prima e dopo il contatore

## 2.1.8.2 Uscite da depositi autorizzati

### Uscita per l'immissione in consumo

Il credito fiscale sorge quando le merci escono da un deposito autorizzato per essere immesse in consumo (vedi [cifra 4.3.4.5](#)).

Tutte le uscite dal deposito vanno registrate singolarmente. Se un'uscita prevede diversi destinatari o se per lo stesso prodotto sono applicabili aliquote d'imposta diverse a seconda dell'impiego, la persona assoggettata all'imposta può scegliere se emettere un bollettino di carico o più bollettini di carico separatamente per destinatari o impieghi. Tutte le uscite dal deposito devono essere documentate con un bollettino di carico o di fornitura. La quantità misurata all'atto dell'uscita è determinante per la riscossione dell'imposta, anche quando tale quantità non corrisponde a quella fornita al destinatario.

Le quantità impiegate per le verificazioni devono essere notificate nei rapporti periodici unitamente alle altre immissioni in consumo. Le quantità di prodotti riportate nei depositi autorizzati in seguito alle verificazioni devono parimenti essere notificate. Lo storno di tali procedure nei protocolli di uscita dal deposito non è ammesso.

Le quantità rimanenti di merci imposte riportate in un deposito autorizzato non possono essere computate né compensate con le quantità fatte uscire dal deposito. Tali quantità rimanenti vanno trattate come riprese nei depositi autorizzati di merci provenienti dalla libera pratica.

In vista della restituzione dell'imposta a tenore dell'[articolo 18 capoverso 1 lettera a LIOM](#) occorre menzionare se il recupero di benzina era garantito all'atto dell'uscita dal deposito. Il recupero è considerato garantito se l'impianto di recupero di benzina è rimasto in esercizio continuato durante l'intero periodo di notifica o se le singole interruzioni non sono durate più di 24 ore. Occorre inoltre indicare la modalità di trasporto (strada o ferrovia).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico de punti franchi ([cifra 2.3.1](#))

### Uscita a destinazione di un altro deposito autorizzato o di un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

Per il trasporto di merci non imposte da un deposito autorizzato a un altro o a destinazione di un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati viene emesso un bollettino di scorta (vedi [capitolo 3](#)).

→ Disposizioni informatiche per l'uscita a destinazione di un altro deposito autorizzato: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.2](#))

→ Disposizioni informatiche per l'uscita a destinazione di un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.3](#))

### **Uscita ai fini dell'esportazione**

Per l'uscita ai fini dell'esportazione vi sono le seguenti possibilità:

- Il depositario autorizzato è nel contempo speditore e quale bollettino di scorta utilizza la dichiarazione d'esportazione (caso normale). Questa procedura è valida anche per:
  - il depositario autorizzato avente anche lo statuto di speditore autorizzato
  - le forniture verso un'enclave doganale svizzera, nella misura in cui la merce è esportata direttamente dal deposito autorizzato e in partite complete
- Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.4](#))
- Il depositario autorizzato non è nel contempo speditore. Quale bollettino di scorta viene utilizzato il modulo ufficiale bipartito.
- Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.4](#))

### **Uscita ai fini dello stivaggio**

La merce proveniente dal deposito autorizzato può essere caricata direttamente sul battello oppure trasportata con un autocarro o un vagone ferroviario dal deposito autorizzato all'ufficio doganale d'esportazione (ufficio doganale di Basel St. Jakob, sudd. di Rheinhäfen). La procedura è analoga a quella in caso di uscita ai fini dell'esportazione.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.5](#))

### **Uscita con bollettino di scorta a destinatari privilegiati**

Per il trasporto di merci non imposte a destinatari privilegiati viene emesso un bollettino di scorta (vedi [capitolo 3](#))

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.6](#))

### **Campioni, perdite e uscite di fondi di serbatoi**

In merito allo sgombero dei fondi di serbatoi va osservato che la ditta incaricata dello smaltimento (ditta specializzata, discarica, inceneritore ecc.) deve attestarne l'eliminazione per scritto. Il depositario autorizzato invia tale conferma (bollettino di scorta per rifiuti speciali) all'UDSC unitamente al rapporto periodico.

La contabilizzazione dei fondi di serbatoi smaltiti nelle differenze delle scorte non è consentita.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.7](#))

### **Consumo proprio**

In linea di massima le merci destinate al consumo proprio devono essere depositate in un apposito serbatoio, separato dalle scorte non imposte e allacciato solo al bruciatore o al distributore. I serbatoi per il deposito di merci destinate al consumo proprio non appartengono al deposito autorizzato (vedi [cifra 2.1.3](#)).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.8](#))



## **Eliminazione delle scorte**

In caso di trasformazione di un deposito autorizzato in un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati, CARBURA deve comunicare le scorte obbligatorie riconosciute per il nuovo periodo.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.9](#))

### **2.1.8.3 Riporti contabili di prodotti in depositi autorizzati**

Per riporto contabile di prodotti si intende la contabilizzazione di un determinato articolo nel conto di un altro articolo, ad esempio quando un agente diluente viene addizionato alla benzina. In tal caso la quantità prelevata per la miscelatura viene stornata dal conto merci dell'agente diluente e conteggiata nel conto della benzina.

Per i punti franchi e gli stabilimenti di fabbricazione vanno tra l'altro menzionati i seguenti casi:

- olio da riscaldamento extra leggero viene ottenuto colorando e marcando olio diesel
- metilterbutiletere (MTBE) è miscelato alla benzina
- petrolio è miscelato all'olio diesel
- oli minerali vengono miscelati tra di loro

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifre 2.4–2.4.2](#))

### **Olio di base per la fabbricazione di lubrificanti**

Lo stabilimento acquista olio diesel non imposto della voce di tariffa 2710.1912. Al momento dell'immissione in deposito l'olio diesel viene convertito dal punto di vista contabile in gasolio della voce di tariffa 2710.1999. Ciò è possibile a condizione che il depositario autorizzato abbia depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC. La quantità prelevata dal serbatoio di stoccaggio e utilizzata per la combustione deve essere rilevata con un contatore e convertita dal punto di vista contabile nella voce di tariffa 2710.1992. Queste operazioni vanno menzionate nel rapporto periodico.

### **2.1.8.4 Movimenti contabili nei depositi autorizzati**

I movimenti contabili sono riporti contabili di un determinato articolo dal conto di un depositario autorizzato al conto di un altro depositario autorizzato senza spostamento fisico della merce. La quantità è registrata in uscita sul conto di un depositario autorizzato e in entrata sul conto dell'altro depositario. Sono ipotizzabili le seguenti operazioni:

- vendite di scorte
- riporti di scorte
- scambi

Movimenti contabili sono possibili solo all'interno del medesimo deposito autorizzato.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifre 2.5–2.5.2](#))

### **2.1.8.5 Scorte in depositi autorizzati**

Al termine di ogni mese civile occorre misurare le scorte nei serbatoi di stoccaggio e appurare in modo adeguato le scorte rimanenti. Va tenuto un controllo sulle scorte accertate. Le quantità mancanti o eccedenti vanno certificate.

Devono essere registrate e notificate tutte le merci soggette all'imposta sugli oli minerali immagazzinate nel deposito autorizzato all'inizio e alla fine del periodo di notifica. Non sono considerate scorte, tra altro:

- i prodotti in serbatoi per il consumo proprio (già imposti)
- gli additivi da aggiungere a carburanti e combustibili
- le sostanze per la colorazione e la marcatura dell'olio da riscaldamento

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifre 2.6–2.6.5](#))

## **2.2 Raffinerie di olio di petrolio (depositi autorizzati)**

In linea di massima per le raffinerie di olio di petrolio valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifra 2.1). La cifra 2.2 illustra le disposizioni derogatorie e quelle supplementari per le raffinerie di olio di petrolio.

### **2.2.1 Autorizzazione di raffinerie di olio di petrolio**

Le raffinerie di olio di petrolio devono sempre chiedere l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato.

La domanda deve contenere i dati di cui alla cifra 2.1.2.1.

### **2.2.2 Contabilità merci e rapporto periodico delle raffinerie di olio di petrolio**

In linea di massima per la contabilità merci e i rapporti periodici delle raffinerie di olio di petrolio valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifre 2.1.7 e 2.1.8). La cifra 2.2.2 regola le disposizioni specifiche per le raffinerie di olio di petrolio.

### **Energia industriale utilizzata**

Quale energia industriale va notificata l'energia industriale esente da imposta giusta l'[articolo 31 OIOM](#). Le quantità non esenti da imposta vanno notificate come uscite o consumo proprio. Ne sono un esempio:

- carburante per locomotive utilizzate per manovrare vagoni ferroviari all'interno dell'area della raffineria
- carburante per altri veicoli
- olio da riscaldamento pesante e gas recuperato nell'ambito della trasformazione di olio di petrolio, per la produzione di corrente elettrica e di altre energie per l'uso esterno (vendita)

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifra 2.3.9](#))

### **Gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione**

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifra 2.3.11](#))

### **Perdite di fabbricazione**

Occorre tenere un controllo preciso delle perdite di fabbricazione nelle raffinerie. Le perdite vanno conteggiate periodicamente.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifre 2.5–2.5.7](#))

### **Uscita di zolfo e bitume (merci non soggette alla LIOM)**

Ai fini della completezza della contabilità merci devono essere notificate anche le uscite di zolfo, bitume e altri prodotti, sebbene essi non soggiacciono all'imposta sugli oli minerali.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifra 2.3.10](#))

### **Uscita di sedimenti e acqua**

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifra 2.3.12](#))

### **Riporti contabili di prodotti**

Per riporto contabile di prodotti si intende la contabilizzazione di un determinato articolo nel conto di un altro articolo.

Nelle raffinerie di olio di petrolio sono fabbricati, depositati e fatti uscire dal deposito sia prodotti la cui base di calcolo è espressa in volume sia prodotti la cui base di calcolo è espressa in peso.

Per motivi d'ordine statistico e tributario, per la stesura di un bilancio (bilancio della raffineria) delle materie prime e dei semilavorati trasformati nella raffineria nonché per il confronto tra prodotti finiti e scorte è stato creato uno speciale conto della raffineria. In tale conto, dopo la ricezione dei rapporti periodici il sistema informatico dell'UDSC effettua automaticamente la conversione nell'articolo «olio greggio» e la registrazione in litri di tutti i prodotti che escono dalla raffineria.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifre 2.4–2.4.2](#))

## **2.3 Stabilimenti di fabbricazione (depositi autorizzati)**

In linea di massima, per gli stabilimenti di fabbricazione valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifra 2.1), mentre per gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti quelle della cifra 2.4. La cifra 2.3 contiene invece le prescrizioni che si discostano dai principi generali.

### **2.3.1 Autorizzazione di stabilimenti di fabbricazione**

Gli stabilimenti di fabbricazione devono per principio chiedere un'autorizzazione.

L'[articolo 68 OIOM](#) prevede tuttavia casi e procedimenti che, a determinate condizioni, non sono considerati fabbricazione, estrazione o produzione e possono pertanto avere luogo all'esterno di un deposito autorizzato. In tali casi le ditte decidono autonomamente se per il loro stabilimento intendono chiedere lo statuto di deposito autorizzato.

La ditta interessata deve presentare una domanda contenente i dati qui appresso nell'ordine seguente:

- richiedente (allegato: estratto del registro di commercio)
  - ragione sociale
  - indirizzo
  - campo d'attività
  - persona di contatto
  - numero di telefono e numero di fax
- domanda
- elenco degli stabilimenti/depositi
- data a partire dalla quale è valido lo statuto di deposito autorizzato


- indicazione delle quantità per deposito e voce di tariffa (o per numero d'articolo IOm)
  - che, in media, sono immesse mensilmente in consumo
  - che sono immagazzinate non imposte
- autorizzazione secondo cui l'autorità fiscale può controllare sul posto tutti i dati indicati nella domanda
- conferma che i rapporti periodici e le dichiarazioni fiscali periodiche sono trasmessi per via elettronica
- luogo, data e firma legale

I dati specifici vengono riportati in un allegato alla domanda. Esso deve contenere i seguenti dati:

- numero progressivo dell'allegato
- tipo di stabilimento di fabbricazione
- ubicazione dello stabilimento di fabbricazione
- piano generale dello stabilimento (allegato: planimetria)
- descrizione delle parti dello stabilimento e delle aree di deposito
- rappresentazione schematica degli impianti (allegati: schizzi, piani)
- descrizione del procedimento di fabbricazione
- designazione
  - dei materiali di partenza e dei prodotti da fabbricare secondo la tariffa d'imposta
  - dei sottoprodotti e dei residui
- descrizione della contabilità merci dei materiali di partenza e dei prodotti finiti
- particolarità

### 2.3.2 Esigenze che devono soddisfare gli stabilimenti di fabbricazione

Appartengono allo stabilimento di fabbricazione gli impianti per la fabbricazione, l'estrazione o la produzione di merci nonché le aree di deposito per i materiali di partenza e i prodotti finiti. Le altre parti dello stabilimento non vengono prese in considerazione (vedi schema 2.5).



Schema 2.5 Stabilimento di fabbricazione

L'UDSC fissa di volta in volta le esigenze tecniche. Non può essere creato un catalogo generale delle esigenze, dato che la fabbricazione o l'estrazione si fondano su procedimenti diversi.

Lo stabilimento deve essere disposto in modo tale da permettere la sorveglianza della fabbricazione e dell'estrazione sino al momento della spedizione delle merci. In tal modo, ogni singola fase di produzione nello stabilimento può essere controllata mediante schemi di produzione e ricette.

### **2.3.3 Contabilità merci e rapporto periodico di stabilimenti di fabbricazione (depositi autorizzati)**

#### **Contabilità merci e rapporto periodico**

In linea di massima, per la contabilità merci e i rapporti periodici degli stabilimenti di fabbricazione valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifre 2.1.7 e 2.1.8). La cifra 2.3.3 contiene le disposizioni supplementari per gli stabilimenti di fabbricazione.

#### **Produzione propria**

Le merci soggette alla LIOM prodotte in stabilimenti di fabbricazione vanno indicate nella contabilità merci e notificate all'UDSC (vedi prescrizioni EED per il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti, [cifra 2.2.1](#)).

#### **Olio di base per la fabbricazione di lubrificanti**

La voce di tariffa applicabile è 2710 per tutti i prodotti descritti. I dettagli sono desumibili da Tares:

- Lo stabilimento acquista olio diesel non imposto. Al momento dell'immissione in deposito l'olio diesel viene convertito dal punto di vista contabile in gasolio. Ciò è possibile a condizione che il depositario autorizzato abbia depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC.
- La quantità utilizzata a fini di combustione dal serbatoio di stoccaggio deve essere rilevata con un contatore e convertita dal punto di vista contabile. Queste operazioni devono essere menzionate nel rapporto periodico.

A titolo di completezza viene brevemente illustrata anche la procedura concernente gli stabilimenti che non fruiscono dello statuto di deposito autorizzato.

Tali stabilimenti possono acquistare solo merci imposte. La procedura varia a seconda del prodotto di base acquistato dallo stabilimento:


- Lo stabilimento acquista olio diesel imposto  
La quantità utilizzata come olio di base per la fabbricazione di lubrificanti e quella impiegata per la combustione devono essere registrate separatamente mediante contatori. Lo stabilimento chiede in seguito la restituzione della differenza d'imposta. Con tale procedura il capitale viene vincolato.
- Lo stabilimento acquista gasolio imposto  
Uno stabilimento può acquistare gasolio imposto sempre che abbia depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC. Esso è tenuto a utilizzare tale gasolio solo per la fabbricazione di lubrificanti. La quantità impiegata per la combustione deve essere registrata mediante un contatore. Lo stabilimento chiede mensilmente la restituzione della differenza d'imposta.
- Gli articoli IOM, comprese le voci di tariffa, sono disponibili ai seguenti link:  
[Tares](#) (tariffa d'uso svizzera)  
[Articolo IOM](#)

### **2.4 Stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti (depositi autorizzati)**

Sono considerati stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti tutti gli stabilimenti che producono carburanti ai sensi dell'[articolo 19a OIOM](#). In linea di massima, per questo tipo di

impianti valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifra 2.1). La cifra 2.4 contiene le prescrizioni che si discostano dai principi generali.

Su domanda, l'UDSC rilascia l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di biocarburanti, purché le relative condizioni siano adempiute. Ogni domanda viene trattata in modo differente a seconda dell'impiego del biocarburante. Lo schema 2.6 illustra le diverse tipologie d'impiego e le procedure d'autorizzazione da applicare.



Schema 2.6 Fabbricazione di biocarburanti

I biocarburanti possono beneficiare di agevolazioni fiscali, a condizione che adempiano le esigenze ecologiche e sociali. Per la presentazione della relativa domanda si rinvia alla [cifra 4.8](#) del R-09-04.

### 2.4.1 Biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale

In linea di massima, gli stabilimenti di fabbricazione che vendono e commercializzano biocarburanti e/o li utilizzano all'interno della propria ditta (consumo proprio a scopo commerciale) vengono autorizzati mediante la procedura ordinaria. Con «consumo proprio a scopo commerciale» si intende la vendita indiretta di biocarburanti.

Al riguardo, vedi [allegato 2.4.1](#) «Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale».

#### 2.4.1.1 Autorizzazione

##### Domanda

Gli stabilimenti che intendono fabbricare biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale devono presentare una domanda scritta alla Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli dell'UDSC. La domanda deve soddisfare le condizioni di cui alla cifra 2.1.2.1. Per gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti occorre inoltre fornire le seguenti informazioni:

- prodotti di base: materie prime impiegate, fornitori, provenienza
- capacità dell'impianto: indicazione della produzione annua prevista in litri (a breve e a lungo termine)
- descrizione relativa all'immagazzinamento dei prodotti finiti: dimensioni del deposito, trasbordo, dati sui serbatoi di stoccaggio
- composizione del carburante: additivi, quota di materie prime non rinnovabili
- registrazione dei risultati di misurazione nel sistema informatico (descrizione del sistema)
- data della messa in funzione dell'impianto

- impiego dei carburanti fabbricati: immissione in consumo, consumo proprio, produzione di energia elettrica, combustione ecc.

Al riguardo, vedi [allegato 2.4.1.1](#) «Linee guida – Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale».

### **Procedura**

Dopo aver ricevuto la domanda, l'UDSC ne verifica la completezza.

L'UDSC stabilisce l'importo della prestazione di garanzia e chiede l'impegno a titolo di fideiussione mediante il relativo modulo.

L'UDSC sottopone a controllo lo stabilimento di fabbricazione sul posto (collaudo) per stabilire se adempie i requisiti in materia di sicurezza fiscale.

Inoltre, a seconda delle dimensioni dello stabilimento, vengono eseguiti test informatici per la trasmissione di dati tra lo stabilimento e l'UDSC.

Ai sensi dell'[articolo 73 OIOM](#), l'UDSC rilascia l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione se:

- sono soddisfatte le esigenze di cui agli [articoli 70 e 71 OIOM](#)
- è garantita la sicurezza fiscale
- è stata prestata un'adeguata garanzia

La decisione in merito alla domanda è notificata per scritto ([art. 73 cpv. 3 OIOM](#)).

#### **2.4.1.2 Prestazione di garanzia**

Prima che uno stabilimento di fabbricazione venga autorizzato, deve essere fornita, per principio, una garanzia ([art. 19 e 30 LIOm](#)). Le garanzie richieste dalla LIOm servono a garantire l'imposta e gli altri tributi per:

- le merci non imposte immagazzinate in depositi autorizzati
- le merci non imposte durante il trasporto
- i crediti fiscali insoluti

L'importo della prestazione di garanzia si basa in particolare sui quantitativi medi prodotti in un mese.

Non viene richiesta alcuna prestazione di garanzia per gli stabilimenti di fabbricazione che hanno fornito una prova ecologica e sociale per tutte le materie prime utilizzate.

#### **2.4.1.3 Esigenze tecniche**

Gli stabilimenti di fabbricazione devono adempiere esigenze architettoniche, necessarie a garantire la sicurezza fiscale. Le esigenze variano a seconda del genere di deposito autorizzato ([art. 70 e 71 OIOM](#)). Nel singolo caso l'UDSC può rinunciare a determinate esigenze o accordare un breve periodo di transizione per il loro adempimento, sempre che ciò non metta in pericolo la sicurezza fiscale.

Devono essere soddisfatte le esigenze tecniche riportate qui di seguito:

- Gli stabilimenti di fabbricazione devono essere architettonicamente delimitati. Appartengono a uno stabilimento tutte le parti dell'impianto destinate alla fabbricazione di biocarburanti nonché le aree di deposito dei materiali di partenza, dei prodotti intermedi e di quelli finiti. Vi rientrano anche le aree di deposito di altri prodotti necessari alla fabbricazione di carburanti. Le altre parti dello stabilimento non vengono prese in considerazione.

- I biocarburanti non imposti e depositati in serbatoi, barili, bidoni, contenitori IBC e recipienti analoghi vanno immagazzinati in aree di deposito delimitate e debitamente contrassegnate.
- Lo stabilimento di fabbricazione deve essere disposto in modo tale da permettere la sorveglianza della fabbricazione di biocarburanti sino al momento della spedizione delle merci. In tal modo, ogni singola fase di produzione nello stabilimento può essere controllata mediante schemi di produzione e ricette.
- Il contenuto di tutti i serbatoi di stoccaggio deve essere misurabile (asta di misurazione/misurazione a membrana).
- I dispositivi di misurazione alle stazioni di carico devono essere verificati nonché essere stati approvati e collaudati dall'autorità responsabile delle misurazioni. Essi devono essere costituiti da contatori volumetrici con compensatori della temperatura.

Per poter stabilire il volume valgono le disposizioni della legislazione federale in materia di misurazioni, la cui attuazione compete all'Istituto federale di metrologia (METAS). In base agli [articoli 3 e 4](#) dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione ([RS 941.210](#)), i carburanti commercializzati vanno misurati dal punto di vista fisico mediante uno strumento di misurazione. Secondo l'[articolo 5](#) dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua ([RS 941.212](#)), nel commercio di combustibili e carburanti liquidi in base al volume la quantità del liquido oggetto della transazione (volume) e il prezzo unitario devono essere inoltre riferiti e dichiarati alla temperatura di 15 °C.

Anche la tariffa d'imposta sugli oli minerali prevede che l'imposta sui biocarburanti venga calcolata ogni 1000 litri a 15 °C. Un'imposizione sul volume assicura un onere fiscale uniforme senza tener conto della densità del prodotto.

#### **2.4.1.4 Fabbricazione di biocarburanti prodotti a partire da materie prime fruenti e non fruenti di agevolazione fiscale**

Nella lavorazione di materie prime con o senza prova devono essere soddisfatte le condizioni qui di seguito:

- Le materie prime, lavorate da un lato con prova e dall'altro senza prova, nonché i biocarburanti da esse ottenuti vanno separati sia dal punto di vista fisico che contabile.  
In casi eccezionali e su domanda, è possibile rinunciare all'immagazzinamento separato dei biocarburanti (ma non delle materie prime).
- La fabbricazione dei biocarburanti deve sempre avvenire mediante processo batch. Per ogni batch occorre tenere una contabilità separata. A tal fine, occorre prestare attenzione che dal punto di vista fisico i carburanti vengano fabbricati separatamente (nessuna miscelatura durante il processo di produzione).

#### **2.4.1.5 Immagazzinamento di biocarburanti non imposti in stabilimenti di fabbricazione**

In linea di massima, gli stabilimenti di fabbricazione non possono immagazzinare al loro interno prodotti finiti non imposti, poiché altrimenti la tracciabilità di ciascun batch fabbricato sulla base delle ricette depositate potrebbe essere pregiudicata. Gli stabilimenti di fabbricazione che intendono immagazzinare prodotti finiti (dopo l'importazione o in provenienza da un altro stabilimento di fabbricazione) devono depositarli imposti al di fuori dello stabilimento definito oppure in un punto franco separato.



#### **2.4.1.6 Contabilità merci**

Le disposizioni concernenti la contabilità merci di stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti si fondano, in linea di massima, sulle disposizioni per depositi autorizzati (cifra 2.1.7).

Ogni stabilimento ha l'obbligo di tenere un controllo di tutte le operazioni nella forma richiesta.

La contabilità merci deve:

- fornire informazioni concernenti:
  - tutte le entrate (materie prime, additivi)
  - tutte le uscite (carburanti, combustibili, fondi di serbatoi, sostanze risultanti dalla trasformazione come la glicerina)
  - la fabbricazione: a livello contabile la fabbricazione di biocarburanti deve essere tracciabile fino alla spedizione delle merci
  - le scorte: dagli inventari deve essere desumibile in ogni momento l'effettivo attuale delle merci
- essere tenuta con un sistema informatico
- attestare le scorte dei biocarburanti non imposti in litri a 15 °C
- essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile
- attestare cronologicamente i movimenti nel deposito nella data dell'uscita effettiva dal carburante
- essere conservata per dieci anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi

Eccezione:

Gli stabilimenti di fabbricazione possono essere autorizzati a registrare le scorte dei biocarburanti non imposti in litri effettivi purché la quantità annua fabbricata sia inferiore ai 5 milioni di litri.

#### **2.4.1.7 Rapporto e dichiarazione fiscale periodici**

##### **Rapporto periodico**

In veste di ditta depositaria o di depositario autorizzato, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare dei rapporti periodici.

Le informazioni da fornire si fondano sulla contabilità merci tenuta dallo stabilimento di fabbricazione. I dati contenuti nei rapporti rappresentano solo una parte della contabilità merci. La trasmissione dell'intera contabilità sarebbe troppo dispendiosa.

I risultati della contabilità merci per l'intero periodo precedente vanno notificati mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo e devono includere:

- le scorte di biocarburanti
- le quantità prodotte
- tutte le uscite dal deposito

L'obbligo di notifica concerne esclusivamente i biocarburanti ma non loro materie prime.

I rapporti periodici devono contenere tutti i dati necessari alla verifica dell'imposizione e al controllo fiscale.

## Dichiarazione fiscale periodica

Per le quantità di carburante immesse in consumo dopo l'uscita dal deposito occorre presentare una dichiarazione fiscale mensile entro il decimo giorno del mese successivo. Tale dichiarazione deve contenere in particolare le seguenti informazioni riguardanti il periodo precedente:

- uscite dal deposito per l'immissione in consumo a partire dallo stabilimento di fabbricazione
- quantità per il consumo proprio nello stabilimento di fabbricazione

Per tutti i prodotti, vale a dire anche per i prodotti fruitori di agevolazioni fiscali, è necessario presentare una dichiarazione fiscale. I prodotti fruitori di agevolazioni devono essere dichiarati all'aliquota di 0.00 franchi.

## Forma del rapporto e della dichiarazione fiscale periodici

Il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici vanno inviati o trasmessi all'UDSC per scritto o elettronicamente. In tale ambito, per gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti vige la seguente regolamentazione:

- stabilimenti di fabbricazione con quantità annue < 5 milioni di litri: rapporti scritti con modulo 45.25 (modulo combinato relativo al rapporto e alla dichiarazione fiscale periodici per biocarburanti prodotti in stabilimenti di fabbricazione);
- stabilimenti di fabbricazione con quantità annue > 5 milioni di litri: dichiarazioni elettroniche.

Le dichiarazioni elettroniche devono essere redatte conformemente alle prescrizioni EED per il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti.

### 2.4.1.8 Notifiche di biogas, bioidrogeno e gas sintetico (servizio di clearing ASIG)

Per il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico impiegati come carburante (cosiddetti «gas rinnovabili»), il servizio di clearing dell'Associazione svizzera dell'industria del gas ([ASIG](#)) coordina le notifiche dei fabbricanti e dei fornitori di gas naturale e gas rinnovabili quali carburanti e combustibili. I rapporti e le dichiarazioni fiscali periodici dei fabbricanti nonché le dichiarazioni di riscossione posticipata di cui all'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) dei fornitori di gas naturale quale carburante e di gas rinnovabile quale combustibile vengono inviati al servizio di clearing, il quale li trasmette elettronicamente all'UDSC senza modificarli.

### 2.4.2 Biocarburanti per il consumo proprio a scopo privato

Gli stabilimenti di fabbricazione possono ricevere l'autorizzazione nella procedura abbreviata, purché i biocarburanti fabbricati vengano utilizzati privatamente. Per «consumo proprio a scopo privato» si intende che i biocarburanti fabbricati non possono essere venduti a terzi. I biocarburanti vanno impiegati solo privatamente (senza interesse commerciale).

#### 2.4.2.1 Autorizzazione

Le domande di autorizzazione per la fabbricazione di [biocarburanti destinati al consumo proprio a scopo privato](#) devono essere presentate per scritto all'Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA) dell'UDSC mediante il [modulo 45.92](#) «Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione nella procedura abbreviata (consumo proprio a scopo privato) e di agevolazione fiscale per biocarburanti».

Qualora presso l'impianto di produzione autorizzato vengano eseguiti cambiamenti architettonici (ingrandimento, ampliamento, ristrutturazione, smantellamento dell'impianto ecc.) o relativi all'impiego (p. es. vendita di biocarburante per la propulsione di motori di veicoli), [l'Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli](#) dell'UDSC deve essere immediatamente informata.

#### **2.4.2.2 Prestazione di garanzia**

Gli stabilimenti che fabbricano biocarburanti destinati al consumo proprio a scopo privato non devono fornire alcuna garanzia, sempre che, in base alla tariffa d'imposta per biocarburanti di cui all'[articolo 12b LIOM](#) e all'[allegato 2 OIOM](#), l'aliquota corrisponda a 0.00 franchi.

#### **2.4.2.3 Contabilità merci e dichiarazione fiscale annuale**

##### **Contabilità merci**

Occorre tenere una contabilità merci semplice, nella quale figurano le quantità di materie prime impiegate nonché le quantità di carburante fabbricate. Le fatture, i bollettini di fornitura e i giustificativi della contabilità merci vanno conservati per cinque anni.

##### **Dichiarazione fiscale annuale**

Gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti per il consumo proprio a scopo privato sono tenuti a dichiarare, spontaneamente e una volta all'anno, la quantità di carburante fabbricata. A tal fine occorre inviare all'Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli dell'UDSC, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il [modulo 45.27](#) relativo alla dichiarazione fiscale annuale per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti destinati al consumo proprio a scopo privato. Il modulo va compilato e inviato anche se durante l'anno oggetto della dichiarazione **non** è avvenuta alcuna produzione.

#### **2.4.3 Biocarburanti per la produzione di energia elettrica**

Gli stabilimenti di fabbricazione possono ricevere l'autorizzazione nella procedura abbreviata purché i biocarburanti fabbricati vengano utilizzati per la produzione di energia elettrica. Per «produzione di energia elettrica» si intendono tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica, quali centrali termoelettriche a blocco o impianti di cogenerazione forza-calore.

Al riguardo, vedi [allegato 2.4.3](#) «Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica».

##### **2.4.3.1 Autorizzazione**

Le domande di autorizzazione per la fabbricazione di [biocarburanti destinati alla produzione di energia elettrica](#) devono essere presentate per scritto all'Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA) dell'UDSC mediante il [modulo 45.91](#) relativo alla domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione per la produzione di energia elettrica e alla domanda di agevolazione fiscale per biocarburanti.

Qualora presso l'impianto di produzione autorizzato vengano eseguiti cambiamenti architettonici (ingrandimento, ampliamento, ristrutturazione, smantellamento dell'impianto ecc.) o relativi all'impiego (p. es. immissione nella rete di gas naturale o vendita di biocarburante per la propulsione di motori di veicoli), MLA dell'UDSC deve essere immediatamente informata.

##### **2.4.3.2 Prestazione di garanzia**

Gli stabilimenti che fabbricano biocarburanti destinati alla produzione di energia elettrica non devono fornire alcuna garanzia sempre che, in base alla tariffa d'imposta per biocarburanti di cui all'[articolo 12b LIOM](#) e all'[allegato 2 OIOM](#), l'aliquota corrisponda a 0.00 franchi.

##### **2.4.3.3 Contabilità merci e dichiarazione fiscale annuale**

##### **Contabilità merci**

Occorre tenere una contabilità merci semplice:

- Per i biocarburanti gassosi (p. es. biogas) devono essere desumibili le quantità di materie prime impiegate (contabilità «input») e le quantità di energia elettrica prodotta (suddivise in base al consumo proprio e all'immissione nella rete elettrica).

- Per i biocarburanti liquidi devono essere desumibili le quantità di materie prime acquistate, di carburante prodotto e di carburante impiegato per il consumo proprio.
- La contabilità merci e tutta la relativa documentazione (p. es. fatture, bollettini di fornitura, giustificativi della contabilità merci) devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta.

### **Dichiarazione fiscale annuale**

Nel caso di stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica fruente di agevolazioni fiscali (con prova ecologica e sociale) si rinuncia alla dichiarazione fiscale annuale delle quantità di biocarburanti fabbricate.

Gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica non fruente di agevolazioni fiscali sono tenuti a dichiarare, spontaneamente e una volta all'anno, la quantità di carburante fabbricata. A tal fine occorre inviare all'Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli dell'UDSC il [modulo 45.27](#) relativo alla dichiarazione fiscale annuale per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti destinati alla produzione di energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il modulo va compilato e inviato anche se durante l'anno oggetto della dichiarazione **non** è avvenuta alcuna produzione.

### **2.5 Impianti pilota e di dimostrazione (depositi autorizzati)**

I carburanti prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili in impianti pilota e in impianti di dimostrazione ma che non rientrano tra quelli di cui all'[articolo 19a OIOM](#) sono esenti da imposta. Essi possono contenere una quota molto esigua di agenti energetici non rinnovabili, sempre che ciò sia indispensabile per la loro produzione.

In simili impianti è pertanto possibile fabbricare solo nuovi generi di carburante, i quali sono esenti da imposta solo se sono soddisfatte le condizioni dell'[articolo 35 OIOM](#).

I biocarburanti di cui all'[articolo 19a OIOM](#) vengono fabbricati in stabilimenti di fabbricazione conformemente alla cifra 2.4.

#### **2.5.1 Condizioni legali**

La fabbricazione e l'estrazione di merci soggette alla [LIOm](#) devono aver luogo in un deposito autorizzato. Ciò vale anche per gli impianti pilota e di dimostrazione ([art 35 OIOM](#)). Lo statuto di deposito autorizzato è conferito dall'autorità fiscale. Trattandosi di impianti pilota e di dimostrazione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'UDSC tiene conto delle circostanze specifiche.

Sono considerati impianti pilota e di dimostrazione quelli il cui esercizio rispetta la politica energetica e ambientale della Confederazione, nei quali sono ottenuti annualmente al massimo 5 milioni di litri di equivalente diesel e che

- servono a sperimentare sistemi, permettendo di raccogliere nuovi dati scientifici o tecnici
- servono ai sondaggi di mercato, permettendo soprattutto di valutare l'impatto economico di un'eventuale introduzione sul mercato

Il Dipartimento federale delle finanze decide in merito all'esenzione dall'imposta. Esso la revoca quando le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Se la quantità annua complessiva di carburante prodotta in impianti destinati al medesimo scopo supera i 20 milioni di litri di equivalente diesel, il Dipartimento federale delle finanze esonera proporzionalmente i singoli richiedenti dall'imposta. Per l'attribuzione dei quantitativi individuali esenti da imposta fa stato la capacità produttiva dell'impianto pilota o di dimostrazione.

I depositari autorizzati sono tenuti a tenere una contabilità merci nonché a presentare all'UDSC rapporti periodici e dichiarazioni fiscali periodiche. Nel caso di impianti pilota e di dimostrazione, anziché in formato elettronico è possibile redigere i rapporti per scritto.

### **2.5.2 Domande di esenzione fiscale**

Chiunque gestisce un impianto pilota o di dimostrazione e intende beneficiare dell'esenzione fiscale deve inoltrare una rispettiva domanda scritta all'UDSC, la quale la esamina su incarico del Dipartimento federale delle finanze. La domanda deve contenere i seguenti dati:

- descrizione della ditta (campo d'attività, scopo aziendale ecc.)
- tutte le indicazioni che permettono di valutare se l'impianto in questione è un impianto pilota o un impianto di dimostrazione ai sensi dell'OIOm. Tra queste rientrano le informazioni riguardanti:
  - i prodotti di base: genere, quantità, provenienza nonché indicazioni relative alla qualità ecologica della loro coltivazione
  - l'impianto: funzione, capacità, ubicazione, attivazione prevista nonché probabile produzione annua
  - le fasi del processo
  - il carburante: prodotti fabbricati negli impianti con la composizione e l'indicazione delle percentuali in peso dei singoli componenti rispetto al prodotto finito; informazioni concernenti gli additivi, la quota di materie prime non rinnovabili nonché l'impiego dei carburanti
  - i motivi dell'eventuale aggiunta di vettori energetici provenienti da fonti non rinnovabili

Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari, quali il rapporto aziendale, l'estratto del registro di commercio o schemi.

Se i dati forniti nella domanda sono incompleti o insufficienti, l'UDSC assegna un termine al richiedente per completarla.

### **2.6 Depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

Anche per la costituzione di scorte obbligatorie vi è la necessità di depositare carburanti e combustibili non imposti al di fuori di depositi autorizzati. Di conseguenza, le scorte obbligatorie possono essere immagazzinate sia in depositi autorizzati che in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati. Ai sensi delle presenti prescrizioni, per «depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati» si intendono unicamente le scorte obbligatorie non imposte. Le scorte obbligatorie imposte di carburanti e combustibili non soggiacciono a prescrizioni fiscali.

CARBURA è competente per l'autorizzazione dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati:

CARBURA  
Badenerstrasse 47  
Postfach  
8021 Zürich

Telefono 044 217 41 11  
Telefax 044 217 41 10

[www.carbura.ch](http://www.carbura.ch)

Inoltre essa sorveglia le scorte obbligatorie di merci non imposte. All'atto della concessione dell'autorizzazione l'UDSC attribuisce a ogni deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati un numero individuale a quattro cifre. Tale numero va indicato nei documenti relativi a tutti i trasporti di merci soggette alla LIOm, nei rapporti e nella corrispondenza con l'UDSC.

L'elenco dei numeri è disponibile alla seguente pagina:

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informationen-firmen/inland-abgaben/mineraloelsteuer/fuer-steuerpflichtige.html>

Le scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati possono essere immagazzinate, sotto la sorveglianza di CARBURA, i seguenti carburanti e combustibili non imposti:

- benzina
- petrolio
- olio diesel
- olio da riscaldamento extra leggero colorato e marcato
- gli articoli IOm, comprese le voci di tariffa, sono disponibili ai seguenti link:  
[Tares](#) (tariffa d'uso svizzera)

[Articolo IOm](#)

I depositari di scorte obbligatorie devono notificare immediatamente a CARBURA tutte le irregolarità, in particolare le perdite di merci.

#### **2.6.1 Contabilità merci di depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

La contabilità merci per le scorte obbligatorie non imposte immagazzinate al di fuori di depositi autorizzati è tenuta dai depositari di scorte obbligatorie. CARBURA tiene un controllo dei carburanti e dei combustibili depositati sotto la sua sorveglianza, conformemente alle istruzioni dell'UDSC. I compiti di CARBURA sono disciplinati nelle istruzioni emanate dall'UDSC in base all'[articolo 86 OIOM](#).


Tale contabilità deve:

- essere tenuta con un sistema informatico
- indicare i quantitativi in litri a 15 °C
- essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile
- attestare cronologicamente i movimenti fisici e contabili delle merci nelle rispettive date

#### **2.6.2 Rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

##### **In generale**

I risultati della contabilità merci vanno notificati all'UDSC entro il decimo giorno del mese successivo. Per le scorte obbligatorie non imposte immagazzinate in depositi autorizzati vedi cifra 2.1.7. Per le scorte obbligatorie non imposte immagazzinate al di fuori di depositi autorizzati CARBURA redige i rapporti periodici secondo il luogo di deposito, il depositario di scorte obbligatorie e l'articolo (schema 2.7).



Schema 2.7 Rapporto periodico di depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

### Elenco dei casi più importanti

Qui di seguito vengono elencati i casi più importanti di depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati.

Nella banca dati IOm ogni operazione corrisponde a un record che permette di notificare tale operazione nel rapporto periodico, in modo separato a seconda del depositario autorizzato e dell'articolo.

In merito alla presentazione e alla corretta applicazione dei singoli record si rinvia alla rispettiva cifra nelle prescrizioni EED.

#### 2.6.2.1 Entrate in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

##### Entrata in provenienza dal confine

CARBURA autorizza l'immissione in deposito quando la merce è giunta al luogo di deposito e aggiorna la contabilità. Dopo l'immissione in deposito il depositario di scorte obbligatorie invia a CARBURA la copia del bollettino di scorta unitamente all'attestazione dell'immissione in deposito. Le copie dei bollettini di scorta rimangono presso CARBURA.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifra 2.2.1](#))

##### Entrata in provenienza da un altro deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

CARBURA autorizza tale genere di immissione in deposito solo in casi eccezionali (incidente, riparazione urgente, difficoltà nello smercio di olio da riscaldamento/olio diesel ecc.).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifra 2.2.2](#))

##### Entrata in provenienza da un deposito autorizzato

Per il trasporto di merci non imposte da un deposito autorizzato a un altro viene emesso un bollettino di scorta (vedi [capitolo 3](#)). CARBURA autorizza l'immissione in deposito e riceve la copia del bollettino.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifra 2.2.3](#))

## **2.6.2.2 Uscite da depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

### **Liberazione dallo statuto di scorte obbligatorie**

I depositari di scorte obbligatorie chiedono a CARBURA la liberazione della merce dallo statuto di scorte obbligatorie (vedi [cifra 4.3.4.5](#)).

In caso di trasferimenti contabili i depositari di scorte obbligatorie chiedono per scritto a CARBURA di:

- liberare dallo statuto di scorte obbligatorie una determinata quantità di merci non imposte immagazzinate in un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati
- vincolare allo statuto di scorte obbligatorie la stessa quantità di merci imposte dello stesso genere, soggette alla medesima aliquota d'imposta e immagazzinate in un altro deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifra 2.3.1](#))

### **Liberazione di carburanti per aeromobili dallo statuto di scorte obbligatorie**

Dato che al momento della liberazione della merce dallo statuto di scorte obbligatorie il trattamento fiscale non è ancora noto, occorre emettere un bollettino di scorta valido tre mesi.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifra 2.3.4](#))

### **Uscita a destinazione di un altro deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

CARBURA autorizza tale genere di uscita dal deposito solo in casi eccezionali (incidente, riparazione urgente, difficoltà nello smercio di olio da riscaldamento/olio diesel ecc.).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifra 2.3.2](#))

### **Uscita a destinazione di un deposito autorizzato**

L'UDSC e CARBURA autorizzano tale genere di uscita dal deposito solo in casi eccezionali (incidente, riparazione urgente, difficoltà nello smercio di olio da riscaldamento/olio diesel ecc.). Per il trasporto di merci occorre emettere un bollettino di scorta (vedi [capitolo 3](#)).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifra 2.3.3](#))

## **2.6.2.3 Riporti contabili di prodotti in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

Per «riporto contabile di prodotti» si intende la contabilizzazione di un determinato articolo nel conto di un altro articolo. In un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati un riporto contabile è possibile soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'olio diesel viene trasformato in olio da riscaldamento extra leggero per motivi d'invendibilità (scarsa qualità);
- il riporto contabile è stato autorizzato da CARBURA;
- la procedura concernente la colorazione/marcatura è stata convenuta con l'UDSC;
- contemporaneamente al riporto contabile l'olio da riscaldamento extra leggero viene liberato dallo statuto di scorte obbligatorie.



→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifre 2.4–2.4.2](#))

#### **2.6.2.4 Movimenti contabili in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

Per «movimenti contabili» (o trasferimenti contabili) si intende lo scambio di scorte obbligatorie, ovvero: una determinata quantità non imposta immagazzinata in un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati viene liberata dallo statuto di scorte obbligatorie; nel contempo, in un altro deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati un quantitativo identico di merce imposta dello stesso genere e soggetta alla medesima aliquota viene sottoposto allo statuto di scorte obbligatorie.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifre 2.5–2.5.2](#))

#### **2.6.2.5 Scorte in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**

Occorre rilevare tutte le merci soggette all'imposta sugli oli minerali che all'inizio e alla fine del periodo di notifica sono immagazzinate nei depositi cisterna. Non fanno parte dell'inventario le merci già imposte.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati ([cifre 2.6–2.6.4](#))


### **2.7 Deposito per merci di gran consumo**

Nel deposito autorizzato possono essere immagazzinate solo merci imposte dal punto di vista doganale ma non dal punto di vista fiscale.

Le merci in transito alle quali deve essere assegnato il carattere comunitario (statuto T2) al momento dell'uscita dal deposito o per le quali occorre allestire un certificato d'origine sostitutivo (mod. A), vanno depositate temporaneamente senza imposizioni doganale al di fuori del deposito autorizzato.

A tal fine è autorizzato un deposito per merci di gran consumo ai sensi degli [articoli 50 e seguenti LD](#). L'immagazzinamento di tali merci è possibile solo se il deposito è delimitato, dal punto di vista architettonico, dal deposito autorizzato. A tal proposito sono necessari serbatoi separati con condotte di alimentazione e scarico distinte nonché una contabilità merci separata.

Le merci non imposte né dal punto di vista doganale né da quello fiscale e immagazzinate al di fuori del deposito autorizzato non vengono registrate nella banca dati IOM.



Schema 2.8 Deposito per merci di gran consumo/deposito autorizzato

## 2.8 Panoramica degli allegati

- Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale ([allegato 2.4.1](#))
- Linee guida – Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale ([allegato 2.4.1.1](#))
- Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica ([allegato 2.4.3](#))